

# ***COMUNE DI SEMPRONIANO***

***PROVINCIA DI GROSSETO***



## ***REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI AL PERSONALE PREPOSTO AL RECUPERO DELL'EVASIONE DELLE ENTRATE COMUNALI***

*(Art. 1 co. 1091 Legge n. 145/2018 e s.m.i.)*

***Approvato con deliberazione della  
Giunta Comunale n. 25 del 03-04-2023***

## ***INDICE***

**Art. 1 Oggetto del Regolamento**

**Art. 2 Costituzione del fondo**

**Art. 3 Destinazione del Fondo**

**Art. 4 Risorse destinate al trattamento accessorio**

**Art. 5 Definizione degli obiettivi di recupero dell'evasione**

**Art. 6 Criteri di ripartizione dell'incentivo tra i dipendenti**

**Art. 7 Valutazione dei risultati**

**Art. 8 Liquidazione dell'incentivo**

**Art. 9 Rapporti con altri servizi comunali**

**Art. 10 Variazioni e modifiche**

**Art. 11 Entrata in vigore**

## **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti norme legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018, al fine di potenziare le risorse strumentali dell'ufficio tributi e disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente, impiegato nelle attività e negli obiettivi di recupero dell'evasione in deroga al limite di cui 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

## **Art. 2 Costituzione del fondo**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito un apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrata riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal rendiconto approvato:
  - il 5% del maggior gettito derivante dall'attività di accertamento IMU, TASI e TARI, effettivamente incassato a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, purché l'atto non risulti contestato in sede giurisdizionale, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, con esclusione delle riscossioni sollecitate che si verificano in regime di "ravvedimento operoso";
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con la percentuale di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu, Tasi e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo.
4. La quantificazione definitiva delle risorse che confluiscono nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel rendiconto approvato nell'anno di riferimento.

## **Art. 3 Destinazione del Fondo**

1. Il Fondo incentivante viene ripartito nel seguente modo:
  - a) 2% del Fondo di cui all'art. 2 del presente Regolamento da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi;
  - b) 98% del Fondo di cui all'art. 2 del presente Regolamento da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente addetto agli accertamenti tributari, da distribuire secondo i criteri definiti all'art. 6 del presente Regolamento.
2. L'accantonamento al fondo sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente siano approvati entro i termini stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ovvero entro il diverso termine prorogato con specifiche disposizioni normative.

## **Art. 4 Risorse destinate al trattamento accessorio**

1. Le risorse sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi.
2. La quota destinata al trattamento economico accessorio è considerata al lordo degli oneri riflessi dell'IRAP a carico dell'amministrazione.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

## **Art. 5 Definizione degli obiettivi di recupero dell'evasione**

1. Il compenso incentivante remunera una produttività reale ed effettiva del personale interno, secondo un percorso che parte dalla previa definizione degli obiettivi e si conclude con l'accertamento del grado di realizzazione degli stessi e l'erogazione dell'incentivo.
2. Ad inizio dell'esercizio, la Giunta Comunale approva gli obiettivi di recupero dell'evasione tributaria per l'anno di riferimento.
3. Sulla base degli obiettivi assegnati il Responsabile del Servizio Tributi, con proprio atto, individua i dipendenti partecipanti alle attività previste dal progetto, definendo per ciascun dipendente il peso (espresso in termini percentuali) da intendersi quale apporto in termini qualitativi richiesto a ciascun dipendente per la realizzazione degli obiettivi.
4. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali o non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

## **Art. 6 Criteri di ripartizione dell'incentivo tra i dipendenti**

1. I criteri di ripartizione degli incentivi sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali massime:

1- Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Tributi	20%
2- Personale ufficio tributi addetto all'accertamento	70%
3- Collaboratori amministrativi e/o tecnici e/o vigilanza	10%
2. Là dove risulti dalla relazione finale che i collaboratori amministrativi, tecnici e di vigilanza, di cui al precedente punto n. 3, non abbiano concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento la relativa quota viene proporzionalmente distribuita tra le altre figure professionali di cui ai punti n. 1 e 2.
3. La ripartizione tra i dipendenti viene effettuata sulla base del ruolo ricoperto secondo le percentuali sopra riportate.

## **Art. 7 Valutazione dei risultati**

1. Al termine dell'esercizio il Responsabile del Servizio Tributi predispone una Relazione conclusiva in cui illustra l'attività svolta ed i risultati ottenuti.
2. La valutazione della percentuale di realizzazione degli obiettivi ai fini della erogazione del compenso incentivante avviene secondo la seguente scala:
  - il 100% di conseguimento comporta l'erogazione del 100% dell'incentivo
  - tra il 90% e il 99% di conseguimento comporta l'erogazione del 90% dell'incentivo;
  - tra il 70% e l'89% di conseguimento comporta l'erogazione dell'80% dell'incentivo;
  - tra il 50% e il 69% di conseguimento comporta l'erogazione del 60% dell'incentivo;
  - al di sotto del 50% di conseguimento non ci sarà erogazione dell'incentivo.
3. La Relazione conclusiva e la valutazione confluiscono nella Relazione sulla performance.

## **Art. 8 Liquidazione dell'incentivo**

1. La proposta di liquidazione dell'incentivo è di competenza del Responsabile del Servizio Tributi.
2. Gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo, gravano anch'essi sulle somme riscosse e non contestate a titolo di accertamento di evasione d'imposta.

## **Art. 9 Rapporti con altri servizi comunali**

1. Eventuali richieste di informazioni o di documentazione ad altri Servizi Comunali, utili allo svolgimento dell'attività di recupero evasione, sono da considerarsi come regolari scambi di dati tra Servizi diversi e non rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del presente Regolamento.

## **Art. 10 Variazioni e modifiche**

Le percentuali di cui all'art. 3 possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale.

## **Art. 11 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi dell'art 10 delle preleggi